

Sent.151/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott.ssa Paola Briguori	Consigliere
dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
dott. Antonio Palazzo	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **61115** del registro di segreteria, promosso da:

xx nato a xx e residente in xx, cod. fisc. xx, per questa procedura rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso (C.F.: GRSCRL63A17F839U) con studio in Napoli alla Via L. Giordano, 82, - che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 0815514526 ed eventuali comunicazioni e notificazioni di Cancelleria a mezzo PEC al seguente indirizzo carlograsso@avvocatinapoli.legalmail,it ed entrambi elett.te dom.ti in Roma al Viale dei Colli Portuensi 442, presso lo studio dell'avv. Luisa Pellegrino

-appellante-

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., Direzione generale della previdenza militare e della leva, I ufficio, 1° servizio – Contenzioso trattamento previdenziale, pec previmil@previmil.difesa.it

-appellato-

avverso

la sentenza n. 925/2022 resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania in data 01.12.2022, depositata il 05.12.2022 e non notificata;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 16 settembre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Laura Pilerci, e con il consenso delle parti data per letta la relazione del relatore dr.ssa Carola Corrado, l'avv. Paola Cecchetti, per delega dell'avv. Grasso per l'appellante, e la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero;

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 925/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania rigettava il ricorso proposto dal sig. xx avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 145 del 15/6/2018, con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"esiti lussazione della rotula destra"*, che a suo dire era stata contratta a seguito dell'infortunio nel quale egli incorse il 27/8/1999 durante ad a causa dell'espletamento del servizio di leva (caduta accidentale mentre spazzava il pavimento, quale addetto allo spaccio).

Il ricorrente, militare di leva dal'8 febbraio 1999 al 7 dicembre 1999, si doleva del rilievo contenuto nel parere del Comitato di Verifica, in cui si osservava che "la domanda attorea è generica e priva di elementi significativi a corredo".

Il ricorrente, infatti, aveva rappresentato che in realtà l'accaduto era testimoniato da varie risultanze documentali nonché da descrizioni di commilitoni presenti al fatto ed aveva sottolineato che "se ci dovesse essere stata un'inadempienza o omissione della circostanza dei fatti, questa dovrebbe essere addebitata al Comandante di Compagnia, quindi all'Amministrazione, per non aver redatto il di prassi". Rappresentando altresì di non aver mai sofferto della suindicata patologia anteriormente all'incorporamento, tanto che in sede di visita di idoneità alla leva nulla gli fu riscontrato, aveva concluso per: "*[…] il preliminare riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione e la consequenziale concessione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia almeno di ottava categoria, con decorrenza dalla data del congedo, o altra data riconosciuta giusta. Oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della nascita del diritto. Con vittoria di spese e con attribuzione al procuratore anticipatario. In subordine disporsi C.T.U. medico-legale*".

Il giudice di primo grado con ordinanza disponeva che il CML rendesse un parere medico legale «*SE L'INFERMITÀ "ESITI LUSSAZIONE DELLA ROTULA DESTRA" SIA DIPENDENTE DAL SERVIZIO DI LEVA SVOLTO DA xx E, IN CASO POSITIVO, A QUALE CATEGORIA PENSIONISTICA O, EVENTUALMENTE, INDENNITARIA, ESSA RISULTI ASCRIVIBILE*».

Pervenuto il parere richiesto, da esso non si discostava la decisione ritenendo che lo stesso fosse esaustivamente motivato sulla base dell'esame degli atti sanitari e amministrativi, di attenta considerazione delle argomentazioni tecniche proposte da parte ricorrente a sostegno della propria prospettazione, nonché di adeguata valutazione dell'entità delle patologie sofferte dal

ricorrente.

Pertanto, concludeva affermando che la patologia era dipendente da causa di servizio, ma non ascrivibile a categoria pensionistica, né indennizzabile, in ragione dell'entità oltremodo trascurabile delle conseguenze dell'infortunio subito durante il servizio di leva.

In conclusione, era rigettato il ricorso.

2. Avverso la suddetta sentenza era proposto appello dal sig. xx per i seguenti motivi.

Il primo motivo formulato era rubricato:

"*omessa e/o errata valutazione di un preciso punto di domanda – errata valutazione documentazione prodotta - conseguenziale omessa, insufficiente e/o apparente motivazione*".

L'appellante lamentava che il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare in toto il ricorso, dovendo pronunciarsi favorevolmente sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"lussazione rotula dx"*, come espressamente richiesto nelle conclusioni del ricorso e poi ripetuto nelle conclusioni scritte nella memoria difensiva depositata in occasione dell'udienza del 1.12.2022.

Tale riconoscimento era stato espresso nel parere del CML, al quale il giudice affermava di conformarsi.

Detta omissione comporterebbe l'errata reiezione in toto del ricorso.

Con riguardo invece all'ascrivibilità a categoria pensionistica della patologia il parere del CML sarebbe stato contestato nella memoria difensiva dall'appellante, depositata in occasione dell'udienza del 1° dicembre 2022.

Nell'appello eccepiva una apparente motivazione, in quanto il giudice di

prime cure nulla avrebbe risposto alle sue argomentazioni basate sulla documentazione medica in atti. Dopo aver riproposto tali argomentazioni, faceva presente inoltre che nelle conclusioni della memoria difensiva depositata in data 16.09.2021 aveva espressamente richiesto, in via gradata, la concessione di un indennizzo *una tantum*.

E tale richiesta comporterebbe una riduzione della originaria domanda e non una nuova domanda. Si tratterebbe di precisazione e/o modifica della domanda e quindi di *emendatio libelli* senza modifica degli elementi essenziali della domanda (medesimo *petitum*, medesima *causa petendi*).

Punto sul quale non vi sarebbe stata opposizione del Ministero.

Si eccepiva inoltre la violazione di norme di diritto ed in particolare dell'art.132 cpc e degli art.21 e 22 R.D. 13.8.1933 n.1038, nonché dell'art.3 della L.241/90.

A conforto dell'impugnazione si richiamava anche la decisione n.10/98/QM della Corte dei conti a Sezioni Riunite che aveva, con chiarezza, chiarito l'esigenza di un'adeguata motivazione onde permettere al ricorrente di conoscere le ragioni su cui si fonda la pronunzia giudiziale. Pertanto, si affermava che la motivazione, in quanto insufficiente e inadeguata, renderebbe la sentenza impugnata ingiusta e lesiva dei diritti del ricorrente.

In conclusione, l'appellante chiedeva a questo giudice di:

«*1) fissare l'udienza di discussione innanzi al Collegio;*

2) revocare e/o annullare, la decisione n. 925/2022 resa dalla Corte dei conti sez. Giurisdizionale per la Campania, in data 01.12.2022, depositata il 05.12.2022 e non notificata.

3) In accoglimento del presente ricorso, dichiarare in via preliminare la

dipendenza da causa di servizio dell'infermità "lussazione rotula dx";

4) Dichiarare, poi, il diritto del sig. xx a godere della pensione privilegiata ordinaria vitalizia dalla data del congedo, o altra riconosciuta giusta, o, almeno concedere un indennizzo una tantum, e per l'effetto condannare il Ministero della Difesa a corrispondere quanto concesso, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino alla data dell'effettivo soddisfo.

5) In via subordinata rinviare la causa alla Corte Territoriale in diversa composizione

6) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario».

3. Depositava in giudizio la propria memoria il Ministero della difesa, che affermava come non fosse stata messa in discussione, da parte del primo Giudice, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità diagnosticata, né la non ascrivibilità tabellare, già espressa dalla C.M.O. di Caserta con il citato Verbale Mod. BL/B n. 4680 del 23/11/2010.

Risultava, tuttavia, secondo l'appellato come il primo Giudice avrebbe operato un salto logico tra le premesse riferite alla relazione peritale e le conclusioni medico-legali esplicitate in parte motiva, nonché nel dispositivo della pronuncia impugnata, che aveva, poi, respinto in toto la pretesa attorea.

Il Ministero, fatte salve le proprie determinazioni, in ordine al merito pensionistico, già argomentate in prime cure, non si opponeva ad un rinvio al primo Giudice per un approfondito esame della questione medico-legale di fatto, insuscettibile di indagine in questa sede. Si chiedeva la compensazione

delle spese e si reiteravano le eccezioni già formulate nel primo grado di giudizio.

4. All'udienza del 16 settembre 2026 entrambe le parti si riportavano essenzialmente ai propri atti.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appellante lamenta, stando alla rubrica del motivo formulato, un'omessa errata valutazione di un punto di domanda, un'errata valutazione della documentazione prodotta e una conseguenziale omessa, insufficiente e /o apparente motivazione. Ciò innanzitutto con riferimento alla richiesta di dichiarazione della dipendenza da causa di servizio, perché la sentenza impugnata è di rigetto del ricorso proposto, mentre avrebbe quanto meno dovuto pronunciarsi favorevolmente sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dall'appellante, come richiesto nelle conclusioni del ricorso e nella memoria depositata per l'udienza del 1° dicembre 2022. Infatti il giudice di primo grado aderisce al parere reso dal CML**,** che riconosceva la dipendenza da causa di servizio, e conseguentemente sarebbe errato il rigetto integrale del ricorso.

La censura è poi rivolta anche rispetto all'ascrivibilità e quindi alla classificabilità dell'infermità sofferta dall'appellante. Vi sarebbe, secondo quest'ultimo, un'apparente motivazione in quanto il giudice non risponderebbe alle argomentazioni formulate e basate su documentazione in atti.

2. Formulate dette censure, occorre innanzitutto chiarire che l'art. 170 c.g.c.

limita l'appello ai motivi di diritto nei giudizi in materia pensionistica.

A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art 39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce:

«*È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni:*

- che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto;

- e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di

servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.), qualifica come "questioni di fatto", che ostano all'ammissibilità dell'appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un "motivo di diritto", pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse.

Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola di diritto applicabile all'ipotesi concreta.

Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione.

Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è quell'odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione del giudice d'appello (Cass. 6501/2013).

In specie, l'appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della "inesistenza della motivazione".

Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le

SS.RR., nella sentenza n.10/QM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il "difetto di motivazione" su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest'ultima, che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003).

Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014).

A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.

Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato non imponendo, l'art.111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine

richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004).

Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, (...) anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare", debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell'art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111, co. 6, della Cost.

In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza deve, da un lato, rispettare i canoni di sinteticità e dell'assorbenza e, dall'altro, deve essere chiara nel suo *iter* logico.

Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenuti preminenti e decisivi per la soluzione.

La motivazione può richiamare anche quanto riportato in un altro atto, purché se ne colga la sua logicità anche con riferimento agli elementi richiamati dell'atto a cui si fa rinvio.

Dai principi sopra enunciati si evince che il vizio di omessa o apparente

motivazione sussiste quando nell'*iter* logico esposto dal giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a fondamento della decisione, ma tali vizi non possono consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove effettuato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte (così Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024).

3. Ciò chiarito, quanto alla prima censura relativa al fatto di aver rigettato totalmente il ricorso, occorre analizzare quanto segue.

Nel ricorso le conclusioni formulate sono le seguenti: «*CHIEDE fissarsi l'udienza di discussione e, in accoglimento del presente gravame, l'annullamento del decreto ministeriale impugnato e il preliminare riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione e la consequenziale concessione della pensione privilegiata ordinaria vitalizia almeno di ottava categoria, con decorrenza dal congedo, o altra data riconosciuta giusta*».

Orbene dal tenore letterale delle conclusioni si evince che non erano proposte due domande separate una di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e una per l'ottenimento della pensione privilegiata. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è dallo stesso ricorrente definito *"preliminare"* rispetto alla *"consequenziale"* pensione privilegiata. Pertanto, la domanda è unica e volta ad ottenere la pensione privilegiata, la cui concessione passa attraverso il preliminare riconoscimento di uno dei suoi presupposti, ovvero la dipendenza da causa di servizio.

Né potrebbe essere altrimenti perché nella sostanza il bene della vita a cui il

ricorrente aspira e mostra di aspirare è appunto la pensione privilegiata. Anche esaminando l'intero ricorso non ha palesato un interesse al mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Pertanto, la domanda formulata in primo grado è quella relativa all'ottenimento della pensione privilegiata e rispetto ad essa si è espresso il giudice di primo grado rigettandola, avendo riscontrato la sussistenza di uno solo dei presupposti per la sua concessione, quale la dipendenza da causa di servizio, e avendo riscontrato l'assenza dell'altro presupposto necessario, quale l'ascrivibilità dell'infermità a categoria di pensione.

Conseguentemente, nessuna omissione è riscontrabile nella pronuncia del giudice di prime cure con riguardo al rigetto integrale del ricorso di primo grado.

Ne consegue che il motivo d'appello deve essere rigettato.

4. In relazione poi al motivo formulato con riguardo all'ascrivibilità dell'infermità a categoria pensionistica, la censura è inammissibile e, comunque, infondata.

Alla luce dei principi sopra espressi al punto 2, infatti, nella misura in cui la censura mira ad ottenere un nuovo giudizio di fatto sulla classifica dell'infermità sofferta dall'appellante, il motivo è inammissibile.

In ogni caso è da respingere, se valutato sotto il profilo dell'omessa motivazione.

Come chiarito, la motivazione della sentenza può far riferimento al parere del CML o richiamare documenti, purché sia chiaro l'iter logico seguito dal giudice.

Peraltro, il richiamo al parere del CML è necessario data la natura tecnica della

questione relativa alla condizione medica dell'infermità sofferta. Né quest'ultimo ha l'obbligo di esaminare e/o confutare tutti i documenti presentati dalle parti. Nella motivazione della sentenza impugnata si coglie la *ratio decidendi* e non vi è un mancato esame di punti decisivi, né un contrasto nelle argomentazioni.

Pertanto, in tal senso il motivo così formulato è da rigettare.

5. In conclusione l'appello deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte deve essere rigettato.

A favore del Ministero sono liquidate forfettariamente le spese pari ad € 800,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando, così decide:

- in parte rigetta l'appello e in parte lo dichiara inammissibile;

- condanna il sig. xx al pagamento delle spese liquidate in € 800,00 in favore del Ministero della Difesa.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 16 settembre 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Carola Corrado	*Tammaro Maiello*
(firma digitale)	(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 28/09/2026

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 28/09/2026

Il Dirigente

"F.to digitalmente"